



CIRCOLARE INFORMATIVA 2/94

Milano, 28 gennaio 1994

OGGETTO: Rimozione divieti Banca d'Italia relativi a cessione di credito verso soggetti non bancari.

Il Segretario Generale
Prof. A. Carretta

DISTRIBUZIONE:

ABF FACTORING	DOTT. SINNONA
BAI FACTORING	DOTT. RATTI
BANCA DI ROMA HOLDING ITALIA	DOTT. BOCCADAMO
BANCA NAZIONALE DELL'AGRICOLTURA	DOTT. FERRONI
BARCLAYS FACTORING	DOTT. VINCENT
BN COMMERCIO E FINANZA	DOTT. CORAGGIO
CARIPUGLIA	Direzione Generale
CBI FACTOR	AVV. BONDIOLI
CENTRO FACTORING	DOTT. GUIDUCCI
COFIRI FACTOR	DOTT. LENCI
COMIT FACTORING	SIG. INGRASSIA
CREDEM FACTOR	SIG. CECI
CREDIT FACTORING	SIG. VISANI
DESIO E BRIANZA FACTORING	RAG. BARBIERI
ENERGY FACTOR	DOTT. D'AURORA
FACTOR INDUSTRIALE	DOTT. VAZZA
FACTORIT	DOTT. BADOGLIO
PARMAFACTORING	DOTT. IANTOSCA
FIME FACTORING	DOTT. AMBROSIO
FIN-ECO FACTORING	RAG. FACCHETTI
FIRST CHEMICAL FACTORING	DOTT. DEI POLI
FISCAMBI FACTORING	DOTT. BURCHI
GEFACTOR	DOTT. PIEROTTI
	DOTT. ROVELLI
GENERAL FACTOR	RAG. CASAMASSIMA
IBM SEMEA FACTORING	DOTT. VERONESI
I.F.I.S. FACTORING	DOTT. ACQUARONE
IFITALIA	AVV. SCIUME'
	DOTT. MUSSO
ISEFI	DOTT. FIORIO
MEDIOFACTORING	Direzione Generale
	DOTT. TANSINI
	DOTT. SACCHI
MEDIOLANUM FACTOR	DOTT. ZENONI
MONTE PASCHI FACTOR	RAG. ZUIN
PADANA FACTORING	RAG. LODI
RIESFACTORING	RAG. DE PALO
SANPAOLO NUCLEO CENTRALE FACTORING	SIG. HAIM
SAVAFACTORING	DOTT. FURLOTTI
	DOTT. BUGLIONI DI MONALE
SELEFACTOR	DOTT. GUIDORIZZI
SERFACTORING	DOTT. MALERBA
SIFIND	DOTT. CREMA
SOPAFACOR	Direzione Generale
SPEI FACTORING	DOTT. PRINCIPE
TIRRENA PROFESSIONAL FACTOR	DOTT. VITTORI
TRADE FACTORING	DOTT. VALAGUSSA
UFB FACTORING ITALIA	DOTT. CANETTA
VENETA FACTORING	DOTT. BARBUI

Presidenza e Segreteria
Via Cerva, 9 - 20122 Milano MI
Telefono: (02) 76020127 - Telefax: (02) 76020159

Sede legale:
Via della Posta, 3 - 20123 Milano MI

Codice Fiscale 97067880159 - Partita I.V.A. 10316950152

Trasmettiamo una recente comunicazione della Banca d'Italia che provvede a rimuovere alcuni divieti, ivi descritti, in materia di cessioni di credito da parte delle banche nei confronti di soggetti non bancari, precedentemente sanciti da una comunicazione del 1987, anch'essa allegata.



BANCA D'ITALIA

AMMINISTRAZIONE CENTRALE

- 01 -

VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA

SERVIZIO NORMATIVA E AFFARI GENERALI DI VIGILANZA (843)

DIVISIONE NORMATIVA DI VIGILANZA (003)

N.

337897

Roma.

(da citare nella risposta)

22 dic. 93

AI CAPI

DEI SERVIZI E DELLE FILIALI

Codice destinatario BI

Rifer. a nota n.

del

Fascicolo A2

Sottoclassificazione FAW2

Oggetto: Cessioni di credito verso soggetti non bancari.

Si fa riferimento all'acclusa lettera a roneo dell'A.C. n.5015 del 9.1.87 con la quale è stata regolata la materia delle cessioni di credito da parte di banche nei confronti di soggetti non bancari.

In tale sede, si è previsto il divieto alle banche di cedere, sotto qualsiasi forma, proprie poste creditorie a società' partecipate direttamente o appartenenti a organismi di categoria nonché' di effettuare cessioni pro-soluto a società' non partecipate nelle ipotesi in cui la banca cedente conservasse il rischio creditizio attraverso la prestazione di garanzia.

L'evoluzione del quadro normativo intervenuta a seguito dell'introduzione della disciplina di vigilanza sui gruppi bancari, sugli intermediari finanziari e in particolare sulle società di factoring, rende ora possibile una rimozione dei divieti sopra indicati.

Si invitano le Filiali a portare quanto precede a conoscenza delle banche e delle società' finanziarie capogruppo aventi sede nelle rispettive zone di competenza.

Distinti saluti.

PER DELEGAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

G. Lamanda

B. Giacchi

BANCA D'ITALIA

AMMINISTRAZIONE CENTRALE

ROMEATA

VIGILANZA SULLE AZIENDE DI CREDITO
SERVIZIO PROGRAMMI E AUTORIZZAZIONI (341) M
UFFICIO REGIONALE FIDELIUS: 09/01/87

N. Roma.

Codice destinatario

Rifer. a nota n.

FICOO
del

AI CAPI DELLE

Citare nella risposta.

F I L I A L I

Pasc. CA6249NU1

Descr.

Oggetto:

Cessioni di credito nei confronti di soggetti non bancari.

Il sistema bancario ha mostrato di recente un crescente interesse per la cessione di crediti a società di factoring. Si ritiene pertanto opportuno richiamare l'attenzione sulle problematiche che tale fattispecie pone con riferimento alla normativa di vigilanza.

La cessione di credito può essere perfezionata nella forma "pro-soluto" ovvero in quella "pro-solvendo"; nel primo caso il cedente risponde solamente dell'esistenza del credito, senza alcuna garanzia per la solvibilità del debitore ceduto, che è invece prestata nella seconda ipotesi.

Formano oggetto della cessione sia impieghi "vivi", sia posizioni in sofferenza; talvolta l'azienda cedente finanzia per un pari ammontare la società cessionaria, ovvero rilascia fidejussioni a favore di quest'ultima per prestiti contratti presso altre istituzioni creditizie.

In taluni casi è previsto che i costi di gestione del credito ceduto restino a carico del cedente e che gli importi riconosciuti dal cessionario vengano remunerati alla stregua di depositi.

In argomento si premette che alle istituzioni creditizie è preclusa la possibilità di cedere proprie poste creditorie a società partecipate direttamente o appartenenti a organismi di categoria indipendentemente dalla forma tecnica della cessione.

Non si ritiene invece, in linea generale, che sussistano controindicazioni all'effettuazione, dopo attenta valutazione dei costi e dei benefici, di cessioni pro-soluto a società non partecipate, sempre che resti esclusa la prestazione di garanzie accessorie che facciano permanere il rischio in capo all'azienda cedente.

BANCA D'ITALIA

- 2 -

Inducono, al contrario, perplessità le cessioni di credito pro-solvendo volte solo ad una formale riduzione delle attività a rischio; pertanto si richiamano le aziende a valutare l'opportunità di astenersi dal porle in essere.

In ordine a tali ultime fattispecie, occorre aver presente le disposizioni con le quali il CICR, nella riunione del 23 dicembre 1982, ha disposto l'assoggettamento agli obblighi di riserva di tutte le operazioni che si configurano nella sostanza come forma di raccolta.

La configurazione sopra richiamata non viene meno neanche nell'eventualità che sia la stessa azienda a finanziare direttamente o indirettamente il cessionario.

Ciò premesso si fa presente che i fondi acquisiti a fronte di cessioni di credito, per le quali il rischio permanga in capo all'azienda cedente, andranno ricompresi nell'aggregato soggetto a riserva obbligatoria.

Si precisa che sono da escludere dalle disposizioni di cui sopra le operazioni effettuate nell'ambito della disciplina dei crediti all'esportazione di cui alla legge 227/77 e quelle in contropartita con aziende di credito.

Si prega di portare quanto sopra a conoscenza delle aziende di credito e degli istituti insediati nelle rispettive zone di competenza.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE
(C. B. B. B.)

